



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

## IL SINDACO

### ORDINANZA IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA PER CONTRASTARE GLI ASSEMBRAMENTI E PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA VENDITA E DEL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE IN ZONA PERIMETRALE "PIAZZA ARIOSTEA"

#### IL SINDACO

**RICHIAMATO** il Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

**CONSIDERATO** che la Questura ha segnalato criticità nell'area perimetrale di Piazza Ariostea per la presenza di assembramenti di numerosi avventori di esercizi di vicinato e laboratori artigianali alimentari che, dopo le ore 18.00, consumano nella Piazza Ariostea e nella zona circostante bevande alcoliche e superalcoliche acquistate in tali esercizi;

**RILEVATO** che l'emergenza pandemica impone una specifica e rigorosa regolamentazione degli orari di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, applicata in zone urbane caratterizzate da una particolare incidenza di fenomeni di assembramento e di disturbo alla convivenza civile, pregiudizievoli per l'ordine, la sicurezza e la salute pubblica;

**RILEVATO** che una limitazione della vendita di bevande alcoliche e superalcoliche (consentendo quella di generi alimentari) per gli esercizi di vicinato e per i laboratori artigianali alimentari agevola i servizi di controllo delle Forze dell'Ordine e della Polizia Locale finalizzati alla verifica del rispetto delle misure di contrasto dell'emergenza sanitaria, creando condizioni migliori per evitare la formazione di assembramenti;

**RAVVISATA** la necessità di rafforzare il dispositivo di controllo a partire dalle ore 18.00, evitando che gli esercizi commerciali di vicinato ed i laboratori artigianali, che nelle ore serali e notturne avendo esaurito la loro funzione di vendita di generi alimentari sono dediti esclusivamente alla vendita di bevande alcoliche o superalcoliche, possano favorire in tal modo fenomeni di attrazione e assembramento di un numero consistente di avventori e consumatori di tali bevande;

**CONSIDERATO** che la misura adottata con il presente provvedimento intende rispondere esclusivamente all'esigenza di assicurare la salute pubblica e la sicurezza urbana oltretutto il decoro e la vivibilità del contesto urbano;

**ATTESO** che la maggior parte degli assembramenti si sono determinati in prossimità degli esercizi commerciali indicati nella planimetria allegata e di conseguenza per evitare il rischio di innalzamento della curva di diffusione del virus COVID-19 occorre intervenire con specifici divieti atti a scoraggiare la formazione di assembramenti;

**RITENUTO** pertanto necessario adottare, in relazione a comprovate ed evidenti esigenze di prevalente interesse pubblico, misure idonee a garantire la sicurezza urbana, anche al fine di non vanificare l'impegno profuso ed i risultati fin qui ottenuti dalle Forze dell'Ordine e dalla Polizia Locale;

**RITENUTO** pertanto necessario adottare uno specifico divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 18.00 nelle aree e spazi pubblici delle zone indicate nella planimetria allegata, al fine anche di evitare il fenomeno dell'abbandono a terra dei contenitori delle bevande

alcoliche e superalcoliche che può costituire non solo fonte di pericolo per l'incolumità delle persone che abitano o transitano in quelle aree ma anche contribuire ad incrementare il degrado urbano;

VISTI gli artt. 54 e 50 commi 4 e 7 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

## ORDINA

**a decorrere da venerdì 12 marzo 2021 e sino a martedì 6 aprile 2021**

all'interno dell'area ricompresa nella cartografia allegata, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, area tracciata in colore rosso:

- 1) per gli **esercizi commerciali di vicinato**: divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore dalle ore 18.00 alle ore 06.00 del giorno successivo;
- 2) per i **laboratori artigianali alimentari**: divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore dalle ore 18.00 alle ore 06.00 del giorno successivo;
- 3) per i **distributori automatici di bevande alcoliche** ubicati nelle aree interessate dalla presente ordinanza: obbligo di chiusura dalle ore 18.00 alle ore 06.00 del giorno successivo.

\*\*\*\*\*

In caso di violazione delle disposizioni della presente ordinanza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore, a seconda della specifica violazione accertata, conseguono le sanzioni stabilite dal Regolamento di Polizia Urbana e dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000; nei casi di reiterata inosservanza dei divieti di cui alla presente ordinanza può essere disposta dal Questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Resta fermo quanto previsto in tema di sanzioni per violazioni delle misure di prevenzione sanitaria.

La presente ordinanza, in considerazione dell'alto numero di destinatari, rimarrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per un periodo di 15 giorni consecutivi, pubblicata nel sito web istituzionale e trasmessa altresì al Corpo di Polizia Locale, alla Questura di Ferrara, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia e per opportuna conoscenza alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Ferrara.

Gli Agenti del Corpo di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono tenuti a fare rispettare il presente provvedimento.

La comunicazione della presente ordinanza alle Associazioni di categoria ed agli esercenti interessati dalla presente ordinanza ha valore meramente integrativo ai fini della conoscenza dell'atto.

Si rende noto che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dall'esecutività dell'atto oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dall'esecutività dell'atto.

**IL SINDACO**

**Alan Fabbri**

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 21 del D. Lgs 82/2005 e successive modifiche e integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Ferrara*

- 1 esercizio di vicinato minimarket Via Palestro, 105;
- 2 laboratorio artigianale alimentari Via Palestro, 107/A;
- 3 laboratorio artigianale alimentari Via Porta Mare, 28;
- 4 laboratorio artigianale alimentari Via Montebello, 79/A.

